

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE ODONTOIATRICHE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro-Direzione regionale Marche, codice fiscale 01165400589, partita IVA 0968951004, che interviene in persona del Dott. Fabio Valente Pietrosanto, Direttore regionale Vicario – domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente ad Ancona, via Piave 25 – in forza della determinazione n. 76 del 21 febbraio 2023, esecutiva ai sensi di legge, di seguito denominata "INAIL",

E

Lo studio odontoiatrico dr. ANTONINI LANARI MAURIZIO – partita IVA e C.F. – con sede ad Ancona, via A. Giannelli 1, in persona del legale rappresentante, di seguito denominato "STRUTTURA",

PREMESSO CHE

- La competenza a erogare prestazioni odontoiatriche spetta all'Istituto ai sensi del *T.U. 1124/1965* (artt. 66, 86, 90, 178, 180, 181, 188, 189, 236 e 256), della *L. 833/1978* (art. 57), del *D.p.r. 18 aprile 1979* (art. 3), della *L. 67/1988* (art. 12), del *Decreto ministeriale – Ministero della Sanità 27 agosto 1999* (art. 2, comma 2), del *D.lgs. 38/2000*, del *D.lgs. 81/2008*, del *D.lgs. 106/2009* e dell'*Accordo-quadro stipulato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano* (art. 2) e del *Regolamento per l'erogazione agli invalidi del lavoro di dispositivi tecnici ed interventi di sostegno per il reinserimento nella vita di relazione*;
- L'INAIL ha pubblicato un avviso pubblico per acquisire istanze di manifestazione di interesse alla sottoscrizione di convenzioni, senza carattere di esclusività, da parte delle strutture sanitarie odontoiatriche pubbliche e studi o strutture private del territorio marchigiano, autorizzate o convenzionate per l'Odontoiatria con il Servizio Sanitario regionale;
- La STRUTTURA possiede i requisiti richiesti e dispone delle tecnologie e delle professionalità necessarie;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 2

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha per oggetto l'erogazione delle seguenti prestazioni:

A) Prestazione consulenziale

La prestazione consulenziale deve essere garantita attraverso la predisposizione di specifica relazione analitica su aspetti specialistici quali:

- anamnesi odontoiatrica ed esame obiettivo odontoiatrico completo;
- diagnosi delle lesioni e menomazioni di interesse odontoiatrico riscontrabili nel soggetto e attribuite all'evento di competenza dell'Istituto e, quando necessario, corredata da idonee indagini radiografiche;

- parere motivato contenente elementi utili a valutare il nesso di causalità con l'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto. Il parere deve rispondere agli eventuali specifici quesiti medico legali posti dal Dirigente medico Inail. Per i casi di particolare complessità il parere deve essere corredato di documentazione iconografica;
- piano di trattamento riabilitativo delle lesioni e menomazioni odontoiatriche correlate all'evento tutelato, illustrando all'assistito la più adeguata soluzione tecnica e informandolo di trattamenti necessari anche non di competenza Inail, con indicazioni sul cronoprogramma occorrente alla realizzazione del piano;
- preventivo delle spese di cure/protesizzazione, redatto in coerenza con il Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail Marche 2023, da considerarsi parte integrante della presente convenzione (Allegato 1);
- esame di piani curativi/riabilitativi con i relativi preventivi formulati da odontoiatri di fiducia degli assicurati e relativo parere sulla pertinenza in rapporto alle lesioni correlabili all'evento denunciato, anche sulla scorta della documentazione sanitaria fornita dall'Istituto.

B) Parere tecnico

Il parere tecnico deve essere riferito alla rispondenza dei lavori effettuati con il preventivo autorizzato dall'Inail.

Lo svolgimento delle prestazioni oggetto della convenzione ha esclusivo carattere di consulenza e non già curativo, con la conseguenza che deve ritenersi incompatibile con la fornitura, anche indiretta a mezzo di professionisti alle dipendenze della medesima STRUTTURA, di prestazioni curative all'assicurato, pena la risoluzione del rapporto contrattuale con l'Istituto.

ART. 3

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

La STRUTTURA assume l'obbligo di effettuare le prestazioni richieste, esclusivamente tramite preventiva impegnativa redatta dai medici Inail (Mod. 127-1), alle condizioni di seguito elencate:

- le prestazioni saranno eseguite presso la STRUTTURA, ed eventuali variazioni di sede dovranno essere tempestivamente comunicate. Costituisce giusta causa di recesso da parte dell'INAIL, la variazione di sede non preventivamente comunicata;
- le visite e gli esami saranno effettuati previo appuntamento. I giorni e gli orari saranno concordati con la sede Inail di riferimento, con la disponibilità di almeno due giorni a settimana;
- è fatta salva la possibilità di concordare modifiche ai giorni ed agli orari di visita, in relazione alle esigenze di entrambe le parti ed in casi particolari e/o urgenti;
- la STRUTTURA si impegna comunque a scadenzare gli appuntamenti, in modo da evadere le richieste entro un massimo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data dell'impegnativa Inail.

ART. 4

CORRISPETTIVI DELLE PRESTAZIONI RESE

I corrispettivi per le prestazioni svolte sono quelli previsti nel "Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail Marche 2023", di cui all'Allegato 1, che la STRUTTURA dichiara espressamente congrui e di accettare ad integrale soddisfazione per le corrispondenti prestazioni, senza avere diritto ad alcun rimborso spese e più nulla a pretendere a qualsiasi titolo.

Per le visite finalizzate alla emissione di un parere, la STRUTTURA non potrà richiedere ulteriori compensi per eventuali atti prodromici o consequenziali che si dovessero rendere necessari.

ART. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

La STRUTTURA non potrà richiedere in nessun caso alcun pagamento agli assistiti inviati dall'INAIL.

La STRUTTURA emetterà a carico dell'INAIL fattura elettronica, come previsto dalle norme vigenti per le Pubbliche Amministrazioni (in particolare, dal D.m. del 3 aprile 2013 n. 55 e dall'art. 1, commi da 201 a 299, della L. 244/2007).

Le fatture redatte a fronte di prestazioni richieste dall'INAIL non dovranno contenere le generalità degli assistiti, ma soltanto le iniziali, il numero del caso e il numero dell'impegnativa, oltreché i codici indicati nell'impegnativa (Mod. 127-1) sotto la voce "Modalità di fatturazione". Si richiama al riguardo l'osservanza, al fine di consentire una corretta gestione dei dati sensibili, delle indicazioni fornite dal Garante della privacy con il provvedimento n. 511 del 20 dicembre 2018.

L'INAIL provvederà al pagamento delle fatture elettroniche relative alle prestazioni, una volta effettuato il collaudo e le necessarie verifiche, entro 30 giorni dal pervenimento delle stesse, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN dedicato e segnalato all'INAIL. Gli oneri previdenziali resteranno a carico della STRUTTURA per quanto di sua competenza, mentre l'INAIL provvederà nella misura prevista dalle vigenti disposizioni. È prevista l'applicazione dell'IVA con aliquota al 22%, trattandosi di consulenze medico legali e non di prestazioni a carattere di cura.

ART. 6 DURATA

La convenzione ha durata di n. 3 (tre) anni, a far data dal 01 gennaio 2024, con scadenza il 31 dicembre 2026.

La convenzione non potrà essere tacitamente rinnovata e dovrà essere sottoscritta in modalità digitale.

ART. 7 RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE

La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla STRUTTURA, dei requisiti della regolarità contributiva, dell'autorizzazione o del convenzionamento per l'odontoiatria, nonché in caso di reiterate irregolarità, debitamente contestate.

È fatta salva all'INAIL la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, comunicata a mezzo posta elettronica certificata, in qualsiasi momento per modifiche normative o regolamentari oppure per mutate necessità organizzative o comunque per sopravvenute o nuove valutazioni dell'interesse pubblico originario, senza che la struttura sanitaria possa vantare diritti a indennizzi o a risarcimenti di qualsiasi sorta e a qualunque titolo, fatto salvo il completamento delle prestazioni in corso e il pagamento di quelle effettuate.

La STRUTTURA avrà facoltà di recesso dalla convenzione con preavviso di almeno tre mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con comunicazione scritta e motivata. Una volta concessa dall'INAIL la facoltà di recesso, il rapporto sarà immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Ai fini della convenzione, la STRUTTURA accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare l'INAIL e di cui gli eventuali incaricati della STRUTTURA vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La STRUTTURA vincola il personale, di cui eventualmente si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal Regolamento Europeo 679/2016, dal D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 511 del 2 dicembre 2018 e s.m.

La STRUTTURA può rivolgersi, per l'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento Europeo 679/2016 e per altri aspetti riferiti alla privacy, ai recapiti di posta elettronica riferiti al responsabile della protezione dei dati di INAIL:

- responsabileprotezionedati@inail.it;
- responsabileprotezionedati@postacert.inail.it.

ART.9
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

La STRUTTURA si impegna alla piena e completa osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, è responsabile, nei locali e laboratori adibiti allo svolgimento della sua attività, dell'attuazione delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto disposto del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.

Nel caso dovessero accertarsi violazioni alla predetta normativa, si procederà alla risoluzione della convenzione.

ART. 10
RESPONSABILITÀ E MANLEVA

La STRUTTURA si obbliga a manlevare e tenere indenne l'INAIL da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe allo stesso imputabili o ai propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, ed assume in via esclusiva ogni responsabilità per infortuni e/o danni eventualmente subiti da persone e cose e cagionati dall'esecuzione delle prestazioni svolte in esecuzione della convenzione, anche se eseguite da terzi.

La STRUTTURA dovrà essere titolare, per la durata del rapporto con l'Istituto, di apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile professionale verso terzi con massimale adeguato.

ART.11
**CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

Le parti si impegnano al rispetto delle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di Anticorruzione, nonché a quelle contenute nei rispettivi Codici etici e di comportamento – laddove adottati – consapevoli che eventuali violazioni potranno costituire inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti si impegnano al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità, sottoscritto in data 17 novembre 2023, che costituirà parte integrante della convenzione.

ART. 12
CONTROVERSIE

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.

ART.13
IMPOSTA DI BOLLO

La convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico della STRUTTURA ai sensi del D.p.r. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m. e all'imposta di registrazione solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m., a cura e spese della parte richiedente.

INAIL

Il Direttore regionale Vicario
Fabio Valente Pietrosanto

(firmato digitalmente)

STRUTTURA

Il legale rappresentante
Maurizio Antonini Lanari

(firmato digitalmente)

Allegato 1:

Nomenclatore tariffario odontoiatrico Inail Marche 2023